

Capitalizzazione degli oneri finanziari

di Paolo Moretti

La contabilizzazione degli oneri finanziari è disciplinata nel principio contabile internazionale n. 23 «Oneri finanziari». Lo IAS 23 prevede, di norma, l'immediata contabilizzazione degli oneri finanziari come costi **nel conto economico** (trattamento contabile di riferimento); tuttavia, è consentita la capitalizzazione degli **oneri finanziari** direttamente **attribuibili** all'**acquisizione**, alla **costruzione** o alla **produzione** di una «**attività qualificata**», ovvero di un bene che giustifica la capitalizzazione (trattamento alternativo consentito).

Lo IAS 23 definisce gli «oneri finanziari» quali interessi ed altri oneri sostenuti dall'impresa per l'ottenimento di finanziamenti. La definizione è piuttosto ampia e non include soltanto gli interessi passivi.

A titolo meramente esemplificativo possiamo pensare: a) agli interessi su scoperti bancari e sui finanziamenti a breve ed a lungo termine; b) all'ammortamento (*i.e.* la quota di competenza) degli aggi e disaggi relativi al finanziamento; c) all'ammortamento di costi accessori sostenuti nell'ottenimento di un finanziamento; d) agli oneri finanziari relativi a leasing finanziari rilevati con il metodo finanziario; e) alle differenze di cambio derivanti da finanziamenti in valuta estera nella misura in cui esse siano considerate come rettifiche degli interessi passivi.

Rilevazione in bilancio

L'iscrizione degli oneri finanziari nel bilancio di un'impresa può avvenire in base al trattamento contabile di riferimento (*benchmark treatment*) o al trattamento contabile alternativo consentito (*allowed treatment*).

Secondo il trattamento contabile di riferimento (*benchmark treatment*), gli oneri finanziari devono essere iscritti tra i costi del conto economico. Pertanto, a prescindere dalle modalità di ottenimento dei finanziamenti (e dunque, dalla dinamica dei flussi finanziari) e coerentemente con il criterio della competenza, tali oneri concorrono alla formazione del risultato economico del periodo am-

ministrativo di competenza. La rilevazione degli oneri finanziari tra i costi d'esercizio è governata, dunque, dal principio della competenza temporale, il quale non solo individua nel tempo il riferimento causale dell'imputazione tra i costi d'esercizio, ma rimette al periodo di durata del finanziamento la quantificazione degli oneri che debbano concorrere alla produzione del reddito.

Secondo il trattamento contabile alternativo consentito (*allowed treatment*), gli oneri finanziari che sono direttamente attribuibili all'acquisizione, alla costruzione o alla produzione di «un'attività qualificata», ovvero di un bene che giustifica la capitalizzazione devono essere capitalizzati come parte del costo del bene stesso.

Un'attività qualificata, ovvero un'attività che giustifica la capitalizzazione, è un bene che «richiede un rilevante periodo di tempo prima di essere pronto per l'uso previsto o la vendita».

A titolo esemplificato lo IAS 23 fa rientrare tra le attività qualificate: a) rimanenze che richiedono un significativo periodo temporale per poter essere rese idonee per la vendita; b) impianti, immobili e macchinari quali ad esempio gli impianti manifatturieri, gli impianti per la produzione di energia e gli immobili posseduti a scopo di investimento; c) commesse a lungo termine; d) attività immateriali sviluppate internamente.

In sintesi, la capitalizzazione degli oneri finanziari può avvenire solo ed esclusivamente al verificarsi

Paolo Moretti - Presidente Fondazione Luca Pacioli

delle seguenti condizioni: 1) i costi sono direttamente attribuibili all'acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un'attività; 2) l'attività deve essere un'«attività qualificata», ovvero un'attività che giustifica la capitalizzazione.

Si osserva che la disposizione interpretativa contenuta nel SIC 2 (1) dispone che, laddove l'impresa scelga il trattamento contabile alternativo consentito, tale trattamento deve essere applicato coerentemente a tutti gli oneri finanziari direttamente attribuibili all'acquisizione, costruzione o produzione di tutti i beni dell'impresa con riferimento ai quali può essere effettuata una capitalizzazione. Utilizzare il trattamento contabile alternativo consentito per alcuni beni e non per altri violerebbe il principio della comparabilità e, pertanto, non è consentito.

Oneri capitalizzabili

Ai fini della capitalizzazione degli oneri finanziari, lo IAS 23 chiarisce che gli oneri finanziari direttamente imputabili all'acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un'«attività qualificata» sono quegli oneri finanziari che non sarebbero stati sostenuti nel caso in cui il bene non fosse stato acquistato.

Per la determinazione degli oneri finanziari imputabili all'acquisto, alla costruzione o alla produzione di una «attività qualificata», e quindi capitalizzabili, si deve distinguere tra finanziamenti specificatamente e genericamente ottenuti ed impiegati per l'acquisto, la costruzione o la produzione di un'attività qualificata.

Finanziamenti specifici

Nel caso di finanziamenti specificatamente ottenuti, la determinazione degli oneri finanziari da capitalizzare non presenta particolari problemi.

Lo IAS 23 prevede, infatti, che «nella misura in cui i fondi sono presi a prestito specificatamente

allo scopo di ottenere un bene che giustifica la capitalizzazione l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili sul quel bene deve essere determinato in base agli effettivi oneri finanziari sostenuti per quel finanziamento durante l'esercizio dedotto ogni provento finanziario derivante dall'investimento temporaneo di quei fondi».

Può accadere, infatti, che gli accordi finanziari relativi ad un bene che giustifica una capitalizzazione prevedano che l'impresa riceva i fondi e sostenga i relativi oneri finanziari prima che gli stessi siano impiegati, in tutto o in parte, per l'acquisizione, la costruzione o la produzione del bene. In tali casi questi finanziamenti, spesso, vengono momentaneamente impiegati in investimenti a breve termine, in attesa di poter finanziare il bene per il quale sono stati ottenuti. Se così è, per determinare l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili nell'esercizio, si sottraggono, dagli oneri finanziari effettivamente sostenuti, gli eventuali proventi finanziari derivanti dal temporaneo investimento delle somme prese a prestito (cfr. esempio n. 1).

Finanziamenti generici

Le imprese, tuttavia, generalmente procedono all'acquisto, alla produzione o alla costruzione di uno specifico bene non attraverso un finanziamento specifico, ma attraverso finanziamenti generici. Si pensi, ad esempio, al caso in cui l'attività di finanziamento dell'impresa è coordinata centralmente. In questi casi è particolarmente difficile stabilire un legame diretto tra questi finanziamenti ed il bene che giustifica la capitalizzazione.

Nella fattispecie in esame l'ammontare degli oneri finanziari da capitalizzare si determina applicando

Nota:

(1) SIC-2, Coerenza nell'applicazione dei Principi contabili - Capitalizzazione degli oneri finanziari.

Esempio n. 1 - Oneri finanziari capitalizzabili su finanziamenti specifici

- Supponiamo che un'impresa riceva nel 2005 un finanziamento di € 50.000 per la costruzione di un nuovo magazzino.
- Si immagini che la prima rata di restituzione del finanziamento sia pari a € 10.000.
- Se i restanti € 40.000 fossero momentaneamente investiti dall'impresa in attività a breve termine fino al successivo pagamento, i proventi dell'investimento saranno sottratti dall'importo degli oneri finanziari capitalizzati come parte del costo dell'edificio.

alle spese sostenute per l'acquisto del bene un tasso di capitalizzazione dato dalla media ponderata degli oneri finanziari in essere nell'esercizio, diversi dai finanziamenti specifici reperiti per acquistare un bene che giustifica una capitalizzazione (cfr. esempio n. 2).

In merito al valore su cui applicare il tasso di capitalizzazione e ai fini del calcolo dell'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili, lo

IAS 23 prevede che «il valore medio del bene durante un esercizio, inclusi gli oneri finanziari precedentemente capitalizzati, rappresenta normalmente un'approssimazione ragionevole delle spese alle quali il tasso di capitalizzazione deve essere applicato».

Le spese sostenute per l'ottenimento del bene che giustifica una capitalizzazione includono peraltro solo quei costi che si manifestano a seguito di pagamenti in contanti, trasferimenti di altri beni o dall'assunzione di passività fruttifere. Tali costi devono essere ridotti da ogni anticipo ricevuto e dai contributi ricevuti relativamente al bene. Inoltre, in caso di finanziamenti generici, non si deve tener conto dei proventi finanziari derivanti dal

PRINCIPIO CONTABILE IAS 23

Oneri finanziari capitalizzabili nei finanziamenti generici

— In merito al valore su cui applicare il tasso di capitalizzazione e ai fini del calcolo dell'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili, lo IAS 23 prevede che il **valore medio del bene** durante un esercizio, inclusi gli oneri finanziari precedentemente capitalizzati, rappresenta normalmente un'**approssimazione ragionevole** delle spese alle quali il tasso di capitalizzazione deve essere applicato.

temporaneo investimento dei finanziamenti ricevuti a causa delle difficoltà di allocazione di tali proventi in quanto esistono differenti finanziamenti.

In ogni caso, l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzati nel periodo non può eccedere il totale degli oneri finanziari sostenuti durante l'esercizio (IAS 23, 17). Può accadere infatti che, applicando un tasso di capitalizzazione alle spese sostenute per

determinare l'ammontare degli oneri finanziari da capitalizzare, si ottenga come risultato un valore che è superiore al valore degli oneri finanziari effettivamente sostenuti nel periodo. In questi casi il solo valore degli oneri finanziari effettivamente sostenuti è capitalizzabile (cfr. esempio n. 3).

Valore recuperabile del bene che giustifica una capitalizzazione

È opportuno sottolineare che la capitalizzazione degli oneri finanziari nel costo del bene patrimoniale trova anche un limite nel valore recuperabile o nel valore netto di realizzo ottenibile dalla vendita del bene stesso. Se infatti il valore contabile o il costo finale atteso del bene che giustifica una

Esempio n. 2 - Determinazione del tasso di capitalizzazione

Una società ha tre tipi di finanziamento durante l'esercizio 2004: a) un prestito a lungo termine per € 10.000, con un tasso di interesse annuale del 10%; b) un prestito a 20 anni per € 20.000, ad un tasso di interesse dell'8%; c) uno scoperto bancario medio annuale pari a € 7.000, con un interesse passivo del 15%.

Il calcolo del tasso di capitalizzazione avviene nel seguente modo:

$$(\text{€ } 10.000 \times 10\%) + (\text{€ } 20.000 \times 8\%) + (\text{€ } 7.000 \times 15\%) / 10.000 + 20.000 + 7.000 = 3.650 / 37.000 = \mathbf{9,86\%}$$

Esempio n. 3 - Oneri finanziari potenzialmente capitalizzabili superiori agli oneri finanziari sostenuti effettivamente

Si consideri un tasso di capitalizzazione pari a 7,9% e un valore medio del bene durante l'esercizio pari a € 50.000. L'ammontare potenziale degli oneri capitalizzabili nel corso dell'esercizio sarà pari dunque a € 3.950 (€ 50.000 x 7,9%).

Tuttavia gli oneri finanziari effettivamente sostenuti con riferimento ai finanziamenti reperiti dall'impresa nel corso dell'esercizio sono pari a € 2.750.

Pertanto l'ammontare degli oneri finanziari da capitalizzare trova un limite nell'ammontare degli oneri finanziari effettivamente sostenuti per i finanziamenti (€ 2.750).

capitalizzazione eccede il relativo valore recuperabile o il valore netto di realizzo ottenibile con la sua vendita, il valore contabile deve essere svalutato o annullato in base alle disposizioni contenute nello IAS 36 «Riduzione durevole di valore delle attività» (2).

Inizio, sospensione e interruzione della capitalizzazione

La capitalizzazione degli oneri finanziari come parte del costo di un bene che giustifica una capitalizzazione ha inizio quando si verificano le seguenti condizioni:

- 1) si stanno sostenendo le spese per l'ottenimento (acquisto, produzione o costruzione) del bene. Come detto di queste spese fanno parte solo i costi relativi a pagamenti in contanti, a trasferimenti di altri beni (ad esempio, permuta o cessioni) o all'assunzione di passività fruttifere. Questi costi devono essere sottratti da ogni anticipo ricevuto o dai contributi ricevuti relativamente al bene;
- 2) si stanno sostenendo gli oneri finanziari;
- 3) si stanno svolgendo le attività necessarie a rendere il bene idoneo al suo utilizzo o alla vendita, in maniera tale che esso produca quei benefici economici futuri nella misura sufficiente a consentire il recupero del suo costo. In tale ambito sono comprese le attività che vanno oltre la mera produzione fisica del bene (ad esempio, nel caso di costruzioni in economia, deve essere incluso anche il lavoro tecnico-amministrativo finalizzato all'ottenimento di autorizzazioni, che precede la costruzione fisica del bene), mentre è esclusa la detenzione del bene, quando non vi è alcuna attività produttiva o di sviluppo tale da modificare le caratteristiche del bene stesso (ad esempio, se vi sono attività in corso per la valorizzazione di un terreno, gli oneri finanziari sono, ovviamente, capitalizzati per il periodo in cui sono in essere tali attività. Se, invece, tali attività di valorizzazione non hanno luogo, gli oneri finanziari, sostenuti mentre il terreno acquistato per l'edificazione è posseduto, non devono essere capitalizzati).

Se le attività necessarie a rendere il bene idoneo al suo utilizzo o alla vendita si interrompono per un periodo di tempo non breve, anche la capitalizzazione degli oneri finanziari deve essere sospesa, in quanto sono costi relativi al possesso di beni parzialmente completati. È opportuno precisare che

non si può sospendere la capitalizzazione degli oneri finanziari se sono in corso rilevanti attività di natura tecnica o amministrativa. La capitalizzazione degli oneri finanziari, inoltre, non deve essere sospesa nel caso in cui l'interruzione delle attività è necessaria per rendere il bene idoneo al suo utilizzo o alla vendita.

Se infine le attività necessarie a rendere il bene idoneo all'utilizzo o alla vendita sono sostanzialmente completate, la capitalizzazione degli oneri finanziari deve cessare definitivamente. Tuttavia, nel caso in cui vi siano costruzioni che possono essere completate in parti distinte e ognuna di esse può essere usata indipendentemente dal completamento delle altre, nel momento in cui tutte le attività necessarie a rendere idonea una specifica parte ad essere utilizzata o venduta sono sostanzialmente completate, la capitalizzazione degli oneri finanziari relativi a quella parte deve cessare.

Informativa complementare

Nel caso in cui l'impresa sostenga oneri finanziari e adotti il trattamento contabile di riferimento (imputazione degli oneri finanziari a conto economico), la stessa è tenuta ad illustrare nella nota integrativa il principio contabile adottato per i gli oneri finanziari.

Se, invece, l'impresa ha adottato il trattamento contabile alternativo consentito (capitalizzazione degli oneri finanziari nel costo del bene), la stessa è tenuta ad illustrare:

- il principio contabile adottato per gli oneri finanziari;
- l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzati durante l'esercizio;
- il tasso di capitalizzazione utilizzato per determinare l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili.

Nota:

(2) Per ulteriori approfondimenti, si veda il documento «Le immobilizzazioni materiali secondo gli IAS. Analisi delle differenze tra disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali (IAS 16)», elaborato dalla Fondazione Luca Pacioli (documento n. 24 dell'11 novembre 2004).